



CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

A TEMPO DETERMINATO REGOLATO DALLA LEGGE LOCALE

In conformità alle disposizioni della legge n. 125/2014 e in particolare dell'art. 19, comma 6, armonizzato con le disposizioni della parte II, titolo VI, del D.P.R. 5.1.1.1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con il codice del lavoro salvadoregno.

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Sede estera di San Salvador, codice fiscale 97871890584, con Numero di Identificazione Tributaria 0501-141215-101-1, nella persona di Riccardo Morpurgo, titolare della sede estera, di 63 anni, di sesso maschile, con residenza temporanea nella città di San Salvador, di nazionalità italiana, con numero di passaporto DA0033863 emesso il giorno 15 marzo 2019 di seguito denominata Committente.

e

il lavoratore [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED], di seguito
denominato Lavoratore,

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge n. 125/2014, si istituiscono le Sedi estere dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
- che opera a San Salvador una Sede estera competente per l'America Centrale e i Caraibi;





- che l'art. 11 dello Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Decreto 22 luglio 2015, n. 113), prevede che l'Agenzia realizzi e monitori in loco iniziative di cooperazione mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione, attraverso l'invio in missione o la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato;
- che con Delibera n. 11163 del 18 ottobre 2016 il Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha deliberato il finanziamento di un fondo in loco afferente all'iniziativa a credito d'aiuto "Prevenzione e Riabilitazione dei giovani a rischio e in conflitto con la Legge" (AID 9962);
- che nel piano di spesa del fondo in loco in questione è prevista, tra l'altro, l'assunzione di un autista/logista;
- che il Committente ha ravvisato la necessità di avvalersi di una unità di personale con i seguenti compiti:
 - accompagnare il Titolare della Sede estera di San Salvador e chi da lui indicato in tutti gli spostamenti previsti per lo svolgimento delle attività della Sede estera in El Salvador e nei paesi limitrofi, a seconda delle necessità;
 - trasportare documentazione e corrispondenza;
 - mantenere aggiornato il *logbook* dell'auto di servizio;
 - occuparsi del rifornimento, della pulizia e della manutenzione dell'auto di servizio;
 - fornire supporto logistico al personale della Sede estera nell'organizzazione di eventi, nell'acquisto e manutenzione di materiali e attrezzature della Sede estera;
 - mantenere aggiornato l'inventario di materiali ed attrezzature della Sede estera;
 - mantenere aggiornati gli archivi della Sede estera;



- che il Lavoratore è stato selezionato a seguito di procedura comparativa ed è risultato in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di detti compiti;
- che il Lavoratore, ha espresso la propria disponibilità ad accettare detta proposta di lavoro;
- che le parti, con il presente accordo, intendono disciplinare i termini del predetto rapporto di lavoro;
- che, ai sensi agli articoli 6 e 7 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, resa esecutiva con legge n. 975/1984 ed applicabile *erga omnes*, in base all'articolo 57 della legge n. 218/1995, il presente contratto e i rapporti giuridici che ne scaturiscono sono regolati dall'ordinamento locale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. I

(MANSIONI CONTRATTUALI)

Il lavoratore è adibito ai servizi di Autista / Logista nell'ambito dell'iniziativa (AID N. 9962) "Prevenzione e Riabilitazione dei giovani a rischio e in conflitto con la Legge" con i compiti come specificato nella premessa, ferma restando la facoltà del committente di utilizzarlo anche in servizi diversi da quelli di cui sopra, purché con mansioni fungibili ed equivalenti nell'ambito della stessa sede Estera AICS. Quest'ultima facoltà non implica la presunzione di licenziamento e non è causa di terminazione con responsabilità per l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo - Sede estera di San Salvador, a cui si riferisce l'articolo 53, paragrafo 1, del Codice del Lavoro salvadoregno.





ART. II

(DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il presente contratto viene stipulato a tempo determinato per la durata di un anno, dal 07/01/2020 fino al 06/01/2021, prorogabile al massimo di ulteriori 12 mesi.
2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS ed il Lavoratore alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.

ART. III

(TRATTAMENTO ECONOMICO)

1. Al Lavoratore è corrisposta una retribuzione globale onnicomprensiva di Euro 11.478,48. Su detta retribuzione saranno applicate le ritenute fiscali previste dalla legge locale.
2. La retribuzione lorda, da corrispondersi in mensilità posticipate, è comprensiva di ogni eventuale altra indennità, dovuta in base alla legge locale. Lo stipendio mensile lordo di euro 882,96 sarà liquidato nella città di San Salvador, non prima di ogni 27 del mese, in un conto bancario del lavoratore. Il trattamento di fine rapporto (TFR) è di Euro 882,96 e verrà liquidato una volta firmata la liberatoria presso lo studio legale di fiducia. Per ogni pagamento effettuato dalla sede estera, il lavoratore è tenuto a firmare una ricevuta, che conterrà il salario maturato dal lavoratore.

ART. IV

(ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI)

L'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti è quella prevista dalla normativa locale. Il Committente e il Lavoratore provvedono al versamento degli oneri di rispettiva competenza, dandone prova alla controparte.



ART. V
(ASSISTENZA SANITARIA)

L'assistenza sanitaria è assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale.

ART. VI
(ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE
PROFESSIONALI)

Ai sensi della legislazione locale l'impiegato e' assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto Salvadoregno Pubblico di Sicurezza Sociale (ISSS) nelle forme previste dalla legislazione locale.

ART. VII
(TRASFERTE)

1. Per eventuali trasferte è previsto il solo rimborso delle spese viaggio e soggiorno purché documentate.
2. Il rimborso non può eccedere quello corrisposto per viaggi di servizio agli impiegati a contratto a legge locale della sede diplomatico-consolare, ai sensi dell'art. 158 bis del D.P.R. n. 18/1967.
3. Non è prevista nessuna indennità giornaliera.

ART. VIII
(FERIE)

1. Il Lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, di 28 giorni lavorativi (comprensivi delle 2 giornate di cui all'art. 1, punto a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937) su base annua.





2. Il Lavoratore ha diritto, altresì, alle giornate di riposo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 937/77, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, da fruirsi esclusivamente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.
3. Il Lavoratore ha diritto allo stesso numero di giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della sede.
4. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il Lavoratore potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
5. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della sede, il Lavoratore potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
6. Il Lavoratore non può rinunciare alle ferie.
7. Non e' previsto il pagamento delle ferie non godute.

ART. IX

(ASSENZE PER MALATTIA)

1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia il Lavoratore può assentarsi dal lavoro, su base annua fino a 60 giorni, di cui i primi 45 interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.
2. Superato tale periodo, il Committente può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, salva l'applicazione della legge locale, se più favorevole.
3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al Lavoratore può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.



ART. X
(ASTENSIONE DAL SERVIZIO PER GRAVIDANZA E
PUERPERIO)

Il trattamento giuridico - economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento sarà quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 salva la normativa locale se più favorevole.

ART. XI
(ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO)

1. Il Lavoratore è tenuto a rispettare un orario di lavoro fino ad un massimo di 36 ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi.
2. Per particolari esigenze di servizio, il Committente può chiedere al Lavoratore di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo recupero.
3. Non è previsto il pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. XII
(DOVERI DEL LAVORATORE)

1. Il Lavoratore, nell'espletamento dei propri compiti, ha l'obbligo di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio; di conformarsi, nei rapporti di lavoro, al principio di una assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro; di rispettare le leggi e gli usi locali anche in materia di





permessi di soggiorno e di permessi di lavoro; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

2. Sono estesi, in quanto compatibili, al rapporto di lavoro di cui al presente contratto, gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013.
3. In particolare il dipendente:
 - non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione;
 - non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità;
 - non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
 - comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza, nel rispetto del diritto di associazione, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni (escluso partiti politici e sindacati), a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio;
 - informa per iscritto il Committente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;





- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate;
- si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
 - si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza;
 - non sfrutta, nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

ART. XIII
(SANZIONI DISCIPLINARI)





1. Al Lavoratore può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:
 - a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
 - b) condotta non conforme a principi di correttezza;
 - c) insufficiente rendimento;
 - d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.
2. Può essere altresì inflitta la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di:
 - a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;
 - b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;
 - c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero;
 - d) svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui all'art. XII del presente contratto;
 - e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
 - f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.
3. Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. XIV del presente contratto.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. Al Lavoratore è concesso un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni.

ART. XIV
(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)





1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del Lavoratore con un preavviso di trenta giorni, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del Committente.
2. Da parte del Committente il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:
 - a) per incapacità professionale;
 - b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. XIII del presente contratto o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
 - c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
 - d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
 - e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
 - f) per riduzione di personale o per chiusura della Sede estera;
 - g) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
 - h) in caso di violazione del codice di comportamento di cui all'art. XII n. 2 e 3 del presente contratto.
3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, il Committente è tenuto ad un preavviso minimo di trenta giorni. In luogo del preavviso l'ufficio può disporre l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.





4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte dell'impiegato, il Committente provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.
5. Non è dovuto alcun preavviso nel caso di:
 - a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
 - b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
 - c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
 - d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
 - e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - f) venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'assunzione, ivi compresa la scadenza del permesso di soggiorno e/o di lavoro.

ART. XV

(CLAUSULA RISOLUTIVA ESPRESSA)

In caso di chiusura della sede, il presente contratto di lavoro si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge 125/2014.

ART. XVI

(INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE)

In caso di risoluzione del contratto da parte del datore di lavoro senza giusta causa all'impiegato spetta una compensazione secondo quanto stabilito dal codice del lavoro salvadoregno (art. 53 paragrafo 1, e art. 55, 58).

In caso di cessazione volontaria, il lavoratore avrà diritto a una indennità di liquidazione, secondo quanto previsto dalla



legge regolatrice dell'indennità di liquidazione per rinuncia volontaria, creata con Decreto Legislativo n. 592 del 18/12/2013, ed entrata in vigore il 01/01/2015, se soddisfa i requisiti legali stabiliti in suddetto decreto.

Nei casi previsti dall'art. 53, paragrafi dal 2 al 9 del Codice del Lavoro salvadoregno, il lavoratore avrà diritto a considerare terminato il contratto di lavoro con responsabilità per la sede Estera.

In tutti gli altri casi di risoluzione del contratto, nulla è dovuto all'impiegato, tranne quanto diversamente previsto dalla normativa locale.

ART. XVII
(LIMITI D'ETA')

1. Salvo che la legge locale non preveda un limite inferiore, il contratto ha inderogabilmente termine il primo giorno del mese successivo al compimento del 67° (sessantasettesimo) anno di età.

ART. XVIII
(LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)

1. Salvo quanto diversamente regolato dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.
2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possono insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.



ART. XIX

(LINGUA)

Il presente contratto e' redatto in lingua italiana. Nonostante quanto sopra, per adempiere a quanto stabilito dalla normativa locale, viene redatta una traduzione in lingua spagnola, che sarà firmata da entrambe le parti.

ART. XX


(PERSONE CHE DIPENDONO DAL LAVORATORE)


Le persone che dipendono dal lavoratore sono le seguenti:

- 1) Roxana Jeannette Trejo Arévalo (DUI 01895617-6)

Il lavoratore si impegna ad informare tempestivamente la Sede Estera qualora sorgessero cambi in questa lista.

San Salvador li, 07 gennaio 2020.




Il Committente
Riccardo Morpurgo

